

Gli effetti del dlgs 46/2014: sanzioni elevate per inosservanza delle prescrizioni Via

Inquinamento, stretta sui big

Autorizzazione ambientale d'obbligo per più industrie

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Sempre più industrie dovranno ottenere, per poter esercitare la propria attività, l'«autorizzazione integrata ambientale», ossia la licenza a inquinare (meglio nota come «Aia»), rilasciata solo a seguito di una complessa procedura che impone il rispetto dei più alti standard di tutela dell'ecosistema in relazione a tutte le matrici verdi coinvolte. Ad allargare il campo di applicazione della disciplina di ispirazione comunitaria (cd. «Ippc» - acronimo di «Integrated pollution prevention and control») è il nuovo dlgs 46/2014 (pubblicato sul S.o. n. 27 alla G.U. 27 marzo 2014 n. 72 e in vigore dall'11 aprile 2014) che nel riformulare le relative norme recate dal dlgs 152/2006 ne rivede anche apparato sanzionatorio e rapporti con la procedura di valutazione ambientale, ritoccando le regole sugli impianti di incenerimento rifiuti.

L'autorizzazione integrata ambientale. L'allargamento delle installazioni soggette ad Aia interesserà il settore energetico (entrano gli impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 50 Mw, quelli per raffinazione di petrolio e gas, per gassificazione o liquefazione di combustibili con potenza sopra i 20 Mw), della lavorazione di metalli (ora anche non ferrosi), dei prodotti minerali (includendo cemento, calce viva e ossido di magnesio), della fabbricazione ingente di altri comuni beni (come la produzione superiore a 600 m³ al giorno di determinati pannelli a base di legno). Il nuovo dlgs chiarisce però che l'Aia, una volta ottenuta, sostituirà seccamente tutte le altre ordinarie autorizzazioni a inquinare (previste dall'allegato IX alla parte II del dlgs 152/2006. Ossia: emissioni in atmosfera; scarichi; gestione rifiuti; smaltimento apparecchi contenenti Pcb-Pct; utilizzo fanghi derivanti da depurazione in agricoltura) e che, in relazione agli impianti di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione integrata costituirà sia licenza di realizzazione della struttura sia di primo esercizio della stessa.

Le relative sanzioni. Il nuovo dlgs 46/2014 ribilancia l'apparato sanzionatorio previsto dal Dlgs 152/2006, per cui l'esercizio di modifiche sostanziali senza rinnovata autorizzazione sarà

Piccoli elettrodomestici usati, il ritiro è gratuito

Scatta il 12 aprile 2014 l'obbligo per i grandi distributori di «Aee» di effettuare, oltre al tradizionale «one on one», il ritiro gratuito «one on zero» delle piccolissime apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, ossia senza che il soggetto conferente abbia l'onere di acquistarne una nuova. L'obbligo è sancito dal dlgs 14 marzo 2014, n. 49 (S.o. n. 30 alla G.U. 28 marzo 2014 n. 73) e riguarda i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq, in relazione ai Raae di dimensioni esterne inferiori a 25 cm provenienti da nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali. L'obbligo di ritiro gratuito interessa sin da subito anche i Raae generalmente assimilati ai domestici per natura e quantità, compresi quelli costituiti da apparecchiature che (secondo il nuovo de-

creto legislativo) «potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi» (c.d. Raae «dual use»: «doppio uso») e quelli espressamente ricondotti ex lege alla prima categoria (come i pannelli fotovoltaici installati in impianti con potenza inferiore ai 10kw).

Oltre a introdurre l'obbligo di ritiro «one on zero» il dlgs 49/2014 sancisce gradualmente sia l'estensione della «disciplina Raae» a tutti gli apparecchi a fine vita (entro il 2018) sia l'innalzamento del tasso di raccolta differenziata degli stessi rifiuti (da portare a nuovo regime entro il 2019).

Alle nuove eco-regole sui Raae dettate dal dlgs 49/2014 si aggiungono quelle in vigore già dallo scorso 30 marzo in forza del dlgs 27/2014 sulla restrizione della commercializzazio-

ne di nuove Aee contenenti sostanze pericolose (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di bifenile polibromurato), regole che si applicano «secondo la logica della «categoria aperta» a tutti i beni rientranti nella definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (con alcune eccezioni, tra cui i pannelli fotovoltaici installati da professionisti).

Con l'entrata in vigore dei nuovi decreti legislativi su produzione di Aee e gestione dei relativi rifiuti viene riformulato il quadro normativo nazionale di riferimento, che vede lo storico dlgs 151/2005 (tradizionale provvedimento madre di riferimento in materia) restare in vita unicamente in relazione agli articoli da cui dipendono alcuni decreti ministeriali attuativi ancora necessari, nelle more dei nuovi, a garantire il corretto funzionamento dell'intera filiera dei Raae.

—© Riproduzione riservata—

Altri articoli
sul sito www.italia-oggi.it/raee

paragonato alla conduzione senza Aia, ma la violazione di altre prescrizioni che non comportano effetti sull'am-

biente sarà punita con mere sanzioni amministrative. L'applicazione delle «sanzioni Aia» escluderà comunque

quelle previste dalle specifiche discipline di settore in relazione a violazioni autorizzatorie.

La (connessa) Valutazione di impatto ambientale. La «Via» dovrà essere effettuata in tutti i casi di «temuti» effetti negativi e significativi per l'ambiente. Ma nei casi previsti dalla Legge (articolo 10 del dlgs 152/2006: progetti sottoposti a valutazione statale e ricadenti sotto l'allegato XII alla parte seconda, dello stesso «Codice ambientale») la «Via» avrà piena valenza sostitutiva (e prescrittiva) dell'«Aia», e le condizioni di esercizio da essa stabilite dovranno essere attuate, rinnovate, monitorate e sanzionate ai sensi della disciplina sull'autorizzazione integrata.

L'incenerimento rifiuti.

Il dlgs 46/2014 rinnova, collocandole direttamente nel dlgs 152/2006, le norme sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (sia soggetti ad Aia che non) alle quali gli impianti esistenti dovranno adeguarsi entro il 10 gennaio 2016. Sulla falsariga del precedente provvedimento in materia (il Dlgs 133/2005, abrogato dal 1° gennaio 2016) la nuova disciplina detta regole su procedure di consegna e ricezione rifiuti (imponendo ora il rispetto del regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero), limiti all'incenerimento di determinate sostanze (oli usati contenenti rilevanti quantitativi di Pcb/Pct) e alle emissioni in atmosfera (ora più restrittive), allo scarico nelle acque, alla gestione di incidenti e inconvenienti (con una descrizione più analitica delle condotte da osservare e con l'obbligo di prender subito le misure per limitare le conseguenze ambientali).

—© Riproduzione riservata—

SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



18 - 19 - 20 aprile 2014

con il patrocinio di

BONSAI AID AIDS

Anlaid

MINISTERO ITALIANO DELL'AMBIENTE

Noi siamo nelle piazze italiane. E tu?

www.anlaidsonlus.it - 06 4820999